

Cerved – Verbale di informazione, consultazione, esame congiunto ed accordo sindacale ex emergenza covid 19

Oggi, 24 marzo 2020, tramite sistema di videoconferenza, si sono incontrate:

➤ ProWeb Consulting s.r.l.

rappresentata da Daniele Pozza e Beatrice Cerrini

e

➤ Filcams – CGIL Nazionale	rappresentata da Andrea Montagni
➤ Fisascat – CISL Nazionale	rappresentata da Dario Campeotto
➤ Uiltucs – UIL Nazionale	rappresentata da Paolo Proietti

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dall'azienda ProWeb Consulting s.r.l. con sede legale a San Donato Milanese, via dell'Unione Europea 6A/6B codice fiscale/Partita Iva 10517630967 matricola INPS n° 4987513300 (d'ora in poi "azienda"), localizzata sul territorio nazionale con unità produttiva nella Regione di cui all'allegato (1) e che applica il CCNL TDS Confcommercio, sottoscritto dalle associazioni datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 9 dipendenti occupati sul territorio nazionale alla data odierna. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

Premesso che

1) Il presente incontro è stato concordato a seguito della corrispondenza intercorsa tra le parti, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 148/2015 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare Il Fondo Integrazione Salariale di cui all'art. 29 D.lgs. 148/2015 per evento improvviso e impreveduto determinato dall'applicazione dei provvedimenti delle Autorità adottati in questo periodo di emergenza sanitaria e, da ultimo lo specifico D.L. 17 marzo 2020 n. 18, determinato dalla straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale (in seguito e in breve "evento COVID-19"), prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno

MP

al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese, e considerato che nel nominato Decreto, per le misure a sostegno del lavoro, tra le altre, è prevista l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, con specifico riguardo alle norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che, per "l'evento COVID-19", si è creata e che ha provocato e sta provocando un calo delle attività in Azienda e nelle sedi interessate dal presente verbale come elencati all'allegato (1), determinando una riduzione dell'attività lavorativa.

3) A causa e per tutto il periodo di riduzione, non imputabile né all'impresa né ai lavoratori, e per eventuali ulteriori periodi di riduzione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nella Società e nelle sedi come individuate nell'allegato (1), sarà temporaneamente in esubero. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

4) In merito a quanto sopra l'azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate da tale eventualità i lavoratori in riduzione, interessati dalla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.

5) Cerved Group S.p.A. presenterà domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e di accesso all'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 9 marzo 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, come da art. 19 co. 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alle Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di Integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. lgs. 148/2015.

b) La causa per la quale si richiede il Fondo d'Integrazione Salariale è la seguente: " covid-19 nazionale".

c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - In forma on-line - sul portale dell'INPS, presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015. Le Parti si danno atto che l'applicazione del F.I.S. potrà avere effetto retroattivo, come previsto all'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D. Lgs. 148/2015 e concordano sulla richiesta di Intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con riduzione oraria, ferma restando, ove possibile, la distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 inclusi, per il numero di lavoratori come da elenco allegato (1) e comunque per 9 settimane e per un numero totale di ore pari a 1.152 per il personale operante presso la Società e le sedi, come risultanti da allegato elenco (allegato 1).

e) In merito a quanto sopra, l'azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nei siti interessati a tale eventualità i lavoratori in riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.

f) Alla luce di quanto previsto dalla circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'Art. 7 c. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'azienda, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS. Inoltre, per i periodi coperti da F.I.S., l'azienda garantirà la maturazione piena dei ratei di 13[^] e 14[^] mensilità.

g) Si conviene di monitorare la situazione, come sopra definita, attraverso incontri periodici; l'attività sarà effettuata con cadenza settimanale anche a livello territoriale da parte della RSA aziendali e delle OOSS territoriali per una verifica complessiva di avanzamento in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;


h) Si concorda Infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che saranno emanati con riferimento alle riduzioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'evento COVID-19,

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto

Per ProWeb Consulting s.r.l.

Per le OO.SS.



Allegato 1 – Unità produttiva Pro Web Consulting S.r.l.

Regione	Unità produttiva	Numero Lavoratori
Lombardia	San Donato Milanese – Via dell'Unione Europea 6A/6B	9
TOTALE		9

J.R.

[Signature]

Am

MP